
Tra:


Comune di Montelupone

E

R.T.I.

**(DEA s.r.l. capogruppo, Astea Energia S.p.A. mandante, Eredi Paci Gerardo snc
mandante)**


**Convenzione per la concessione lavori di riqualificazione e adeguamento degli
impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Montelupone e per la gestione
degli stessi per 25 anni**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or similar character, followed by a horizontal line and a short vertical stroke.

Indice

1.	Premesse	4
2.	Definizioni	5
3.	Oggetto della Convenzione	9
4.	Durata della Concessione	10
5.	Obbligazioni del Concessionario	10
5.1.	Principali obbligazioni del Concessionario	10
5.2.	Responsabilità del Concessionario	10
5.3.	Ulteriori obbligazioni del Concessionario	11
6.	Dichiarazioni e garanzie del Concessionario.....	11
7.	Obbligazioni del Concedente	12
7.1.	Principali obbligazioni del Concedente.....	12
7.2.	Obblighi di informazione del Concedente.....	12
7.3.	Dichiarazioni e garanzie del Concedente	13
7.4.	Responsabilità del Concedente	13
8.	Fase di progettazione e esecuzione.....	14
8.1.	Consensi e pianificazione	14
8.2.	Programma degli interventi e progettazione.....	14
8.3.	Esecuzione dei lavori.....	15
8.4.	Lavori complementari.....	16
8.5.	Varianti	16
8.6.	L'interferenza con sottoservizi	16
8.7.	Vigilanza del Concedente e responsabile per la sicurezza	17
8.8.	Collaudi	17
8.9.	Ritardi	17
9.	Fase di gestione	18
9.1.	Obbligazioni generali	18
9.2.	Responsabile della concessione.....	21
9.3.	Fornitura tecnologica.....	21

9.4.	Penali	21
10.	Equilibrio economico e finanziario e remunerazione del Concessionario	21
10.1.	Equilibrio economico e finanziario	21
10.2.	Riequilibrio	22
10.3.	Corrispettivi	23
10.4.	Interessi di mora	23
10.5.	Prezzo del servizio	24
11.	Risoluzione e revoca della concessione	24
11.1.	Risoluzione per inadempimento del Concessionario	24
11.2.	Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente	25
11.3.	Risoluzione per forza maggiore	26
12.	Disponibilità dei beni di progetto	27
13.	Fideiussioni e garanzia	27
14.	Assicurazione	27
15.	Risoluzione delle controversie	28
16.	Modifiche della Convenzione	28
17.	Proprietà intellettuale	29
18.	Bonifica	29
19.	Disposizioni varie	30
20.	Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.	30
21.	Registrazione	30
22.	Riservatezza	31
23.	Comunicazioni	32
24.	Allegati	33



Convenzione (“**Convenzione**”) ai sensi dell’articolo 153 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“**Codice**”) e dell’art. 278 del DPR 207/2010 per la concessione di lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Montelupone e per la gestione degli stessi per 25 anni tra:

- (A) **COMUNE DI MONTELUPONE** in persona del [●], nato a [●], il [●], e domiciliato per la carica in Montelupone presso la residenza municipale, via [●], n. [●], Il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e di rappresentanza quale dirigente del settore [●] del comune di Montelupone, C. F. [●], avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente atto ai sensi dell’articolo 107, comma 3, lett. c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in esecuzione della delibera della giunta comunale n. [●], in data [●], esecutiva norma di legge, che, in copia autentica d’ufficio, al presente atto si allega sotto la lettera “A”, per formarne parte essenziale e sostanziale, e della propria determinazione dirigenziale n. [●] che, in copia autentica d’ufficio, al presente atto si allega sotto la lettera “B”, per formarne parte essenziale e sostanziale (“**Concedente**”)
- (B) R.T.I. (DEA s.r.l. capogruppo, Astea Energia S.p.A. mandante, mandante), con sede in Osimo, Via Guazzatore, n. 159, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona n° 02605800420 in persona del Suo rappresentante legale (“**Concessionario**” e con il Concedente le “**Parti**”) [alternativamente tra loro “la quale agisce quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di imprese (DEA s.r.l. capogruppo, Astea Energia S.p.A. mandante, mandante).

1. Premesse

- A. entro il termine del .././.... è stata presentata alla Concedente una proposta ai sensi dell’articolo 153 del Codice per la per la concessione di lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Montelupone e per la gestione degli stessi per 25 anni (“**Progetto**”);
- B. con provvedimento (Atto Consiglio Comunale) n. .. in data .././.... la proposta del Progetto formulata da DEA s.r.l. è stata dichiarata di pubblico interesse ai sensi dell’articolo 153 comma 19 del Codice, quindi DEA è stata individuata quale parte promotrice dell’iniziativa in oggetto;
- C. con bando pubblicato in [●] in data .././.... è stata indetta una gara di cui all’articolo 153 comma 19 del Codice. Si sono classificate rispettivamente nella graduatoria finale della gara di cui all’articolo 155 del Codice: [●],[●];
- D. [●] [NOTA: descrizioni delle fasi successive alla pubblicazione della gara ai sensi dell’articolo 153 del Codice)
- E. con provvedimento n. [●] in data [●] la concessione stata giudicata alla Concessionaria;
- F. La Concessionaria ha costituito insieme con [●] con atto del [●] (Rep. [●] Racc. [●]) la associazione temporanea di imprese così come previsto dall’articolo 34,

comma 1 lett. c) del Codice; [alternativamente l'aggiudicataria ha costituito in data [●] la società di progetto in forma di società [●] così come previsto dall'articolo 156 del Codice denominata [●])

- G.** le Parti intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la concessione per i lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Montelupone e per la gestione degli stessi per 25 anni;
- H.** La disciplina per la concessione per il Progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario sulla base dei presupposti delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario e sono rappresentati da: (i) la durata della concessione individuata nella presente Convenzione; (ii) il numero di punti luce e di pali oggetto di intervento; (iii) i parametri illuminotecnici previsti dalla normativa tecnica vigente; (iv) la vita utile delle sorgenti luminose oggetto di sostituzione; (v) l'estensione del perimetro di competenza territoriale su cui grava l'obbligo manutentivo ai sensi della presente Convenzione; (vi) [altro]


tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

2. Definizioni

1. Salvo che sia diversamente disposto dalla presente Convenzione ovvero negli Allegati i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

Allegati	Significa	Gli allegati alla presente Convenzione elencati all'articolo 22.
Caso Base	Significa	Il modello economico finanziario utilizzato per la predisposizione del Piano Economico Finanziario ed i suoi successivi aggiornamenti a seguito del verificarsi di un Evento Favorevole o di un Evento Destabilizzante
Codice	Significa	Il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Concedente	Significa	Il Comune di Montelupone
Concessionario	Significa	ATI DEA-Astea Energia-Eredi Paci
Concessione	Significa	Il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dalla presente Convenzione
Convenzione	Significa	La presente convenzione per la concessione di lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Montelupone e per la gestione degli stessi per 25 anni
Corrispettivo	Significa	Il corrispettivo dovuto dal concedente ai sensi dell'articolo 10.3. della Convenzione

<i>Documenti Progettazione</i>	<i>di</i>	Significa	Il programma definitivo degli interventi ed il progetto esecutivo congiuntamente
<i>Equilibrio Finanziario</i>	<i>Economico</i>	Significa	L'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione del Progetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143 comma 8 del Codice determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario per come descritti nello stesso
<i>Evento Destabilizzante</i>		Significa	<ul style="list-style-type: none"> (i) Ogni Fatto del Concedente per come indicato nelle Definizioni; (ii) Ogni eventi o circostanza di forza maggiore laddove dia luogo a maggiori oneri a carico del Concessionario superiori a Euro 5.000,00 €; (iii) Ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione che (a) incida in senso pregiudizievole sui termini e le condizioni per la realizzazione del piano degli interventi, sulla gestione economica del Progetto ovvero dei corrispettivi (b) renda necessarie varianti al piano degli interventi; (c) modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime dei corrispettivi a carico del Concedente; (d) incida sull'entità ovvero sulle procedure e condizione di erogazione dei servizi previsti dal Progetto; (e) introduca modifiche ai principi contabili comunemente adottati alla data della presente Convenzione o istituisca un diverso regime di ammortamento degli investimenti effettuati in relazione al Progetto; (iv) Ogni ritardo nella realizzazione del piano degli interventi non dovuto a fatto imputabile al Concessionario; (v) Il mancato o tardivo rilascio di autorizzazioni, permessi,



concessioni per un periodo superiore a 30 giorni per causa non imputabile al Concessionario;

(vi) L'incremento dei costi di assicurazione del Progetto superiore a 1% rispetto a quanto previsto dal Piano Economico Finanziario, a parità di condizioni di franchigia e copertura;

(vii) Il mutamento della moneta avente corso legale in Italia.

Evento Favorevole Significa Ogni evento o circostanza elencata nella definizione di Evento Destabilizzante ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole e comporti miglioramenti dei parametri economico finanziari previsti nel Piano Economico Finanziario

Fatto del Concedente Significa (i) L'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;

(ii) Ritardo nel pagamento del corrispettivo previsto dalla presente Convenzione superiore a 30 giorni;


(iii) Fatto imputabile ad una pubblica amministrazione che dia luogo al ritardo nel rilascio di una autorizzazione, concessione o permesso necessario al Progetto;

(iv) Fatto imputabile al Concedente, o più in generale ad una pubblica amministrazione che impedisca al Concessionario di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione ove il Concessionario dimostri di aver validamente adempiuto alle proprie obbligazioni

Forza Maggiore Significa Ogni evento e/o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi al Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione per effetto di:

- (i) Guerra, terrorismo, sommossa o eventi simili, sabotaggio, vandalismo;
- (ii) Dissesto naturale quale terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti o eventi consimili;
- (iii) Sciopero o agitazione sindacale;
- (iv) Impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che non possano considerarsi come Forza maggiore ai sensi della presente Convenzione;
- (v) Qualora, successivamente alla stipulazione della Convenzione, venga meno la possibilità di reperire sul mercato assicurativo alcune delle assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli.

<i>Lesione dell'Equilibrio</i>	Significa	Indica l'impatto di un Evento Destabilizzante o Favorevole, nella misura in cui dia luogo alla variazione di almeno 0,50% del parametro TIR previsto dal Piano Economico Finanziario rispetto al valore ricavato dallo stesso Piano Economico Finanziario da considerarsi come Caso Base ovvero quel valore ricavato a seguito delle modificazioni del Piano Economico Finanziario conseguenti al verificarsi di un Evento Destabilizzante o Favorevole all'esito del Riequilibrio
<i>Opere</i>	Significa	Le opere già esistenti nel Comune di Montelupone relativamente alla rete di illuminazione pubblica (oggetto dell'atto ricognitivo deliberato con atto di Giunta Comunale n. .. del .././..... - Allegato sotto la lettera "C") nonché di quelle oggetto di realizzazione in forza di quanto disposto nella Convenzione e nei suoi Allegati
<i>Parti</i>	Significa	Il Concedente ed il Concessionario congiuntamente



Piano Finanziario Economico	Significa	Il documento allegato 10.1.1, con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario, asseverato da e costituente parte integrante della proposta di cui alla Premessa A.
Programma definitivo degli interventi	Significa	Quanto previsto all'articolo 8.2.3.
Progetto	Significa	Il progetto relativo alla concessione di lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Montelupone e per la gestione degli stessi per 25 anni
Proposta		Quanto descritto all'articolo 8.3.1.
Riequilibrio	Significa	Le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario per come descritti nell'articolo 10.2.
Studio di Fattibilità	Significa	Lo studio di fattibilità presentato dal promotore del Progetto ed allegato all'Allegato 3.1. della Convenzione

3. Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione ha per oggetto la concessione in via esclusiva da parte del Concedente della realizzazione dei lavori e l'erogazione dei servizi relativi al risparmio energetico per la rete di illuminazione pubblica del Concedente. In particolare, il Concedente affida in via esclusiva al Concessionario: la realizzazione di un progetto di riqualificazione e risparmio energetico ed adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza nonché di inquinamento luminoso, della successiva manutenzione e della gestione della rete di illuminazione pubblica di Montelupone per la durata di 25 (venticinque) anni come meglio dettagliato dallo Studio di Fattibilità, dai suoi allegati posti a base di gara e dall'offerta presentata dal Concessionario che costituiscono l'Allegato 3.1. alla presente Convenzione.
2. Si intendono espressamente incluse nell'oggetto della Convenzione: (i) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le Opere ed oggetto della gestione per la durata della Concessione, (ii) la gestione funzionale ed economica delle opere realizzate ed (iii) il relativo sfruttamento in via esclusiva per attività diverse da quelle a cui gli stessi sono destinate (es. pubblicitarie informative od ornamentali). Per tale ultimo fine il Concedente con il presente atto, affida al Concessionario, che accetta, in concessione per la durata specificata dall'articolo

4. che segue, l'utilizzazione al fine del relativo sfruttamento economico, delle opere di futura realizzazione, che il Concessionario potrà sfruttare economicamente nel modo che egli riterrà più opportuno ma nel rispetto delle modalità contenute nella presente Convenzione, nella legge e nei regolamenti comunali, fattosi comunque salvo l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso delle opere stesse.

4. Durata della Concessione

1. La Concessione ha durata di anni 25 (venticinque) decorrenti dalla stipulazione della presente Convenzione, ferma la facoltà di revoca o proroga ove ne ricorrano i presupposti di legge e della presente Convenzione.


5. Obbligazioni del Concessionario

5.1. Principali obbligazioni del Concessionario

1. Il Concessionario si impegna:
 - (i) a redigere i Documenti di Progettazione delle Opere da realizzarsi in conformità alle relative disposizioni del Codice e del regolamento secondo quanto previsto dal successivo articolo;
 - (ii) ad eseguire i lavori occorrenti per la realizzazione delle Opere e l'erogazione dei servizi secondo le disposizioni di cui al successivo articolo;
 - (iii) ad erogare i servizi e a garantire le forniture a ciò strumentali secondo le disposizioni del successivo articolo;
 - (iv) ad attivare le garanzie del progetto e le relative assicurazioni di cui rispettivamente agli artt. 13 e 14 della presente convenzione;
2. il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione delle Opere e all'erogazione dei servizi previsti nello Studio di Fattibilità;
3. Il Concessionario procederà, ove la normativa vigente lo richiederà, all'affidamento soggetti terzi degli appalti e dei subappalti relativi alle attività e servizi di cui al paragrafo 1. che precede.
4. Al termine dei 25 anni tutti gli investimenti realizzati nel corso della Concessione saranno di esclusiva disponibilità e proprietà del Comune senza per questo prevedere canoni di riscatto.

5.2. Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nel presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono stati da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.




-
2. Il Concessionario è responsabile per il danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza della attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, e i suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione,
 3. La responsabilità per danni e infortuni che dovesse accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.

5.3. Ulteriori obbligazioni del Concessionario

1. Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, e a prestare l'assistenza necessaria in buona fede al Concedente, in relazione all'attività e provvedimenti di competenza del Concedente.
2. Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, e informare il Concedente in relazione a:
 - i ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori di realizzazione delle Opere per un periodo superiore a 30 giorni, rispetto a quanto previsto nei documenti ed crono- programma con l'indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intenda adottare per limitare ulteriori danni o ritardi;
 - ii ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o impossibilità dei servizi per un periodo superiore a 30 giorni con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intenda adottare per evitare o limitare danni o ritardi;
 - iii instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o l'incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;
 - iv Le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che potrebbero influire sull'esecuzione dei lavori;
 - v ogni altro evento circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico nella presente Convenzione.
3. Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al responsabile del procedimento nominato dal Concedente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del Codice e del suo regolamento attuativo.

6. Dichiarazioni e garanzie del Concessionario

1. Il Concessionario dichiara e garantisce che:
 - i è validamente costituito ai sensi di legge;



-
- ii il Concessionario ha agito e continuerà ad agire in conformità ad ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale contributiva e previdenziale

7. Obbligazioni del Concedente

7.1. Principali obbligazioni del Concedente

1. Il Concedente si impegna a:

- i effettuare le operazioni di consegna dei beni nel rispetto dei tempi previsti dal Programma degli interventi, mettendo a disposizione del Concessionario le aree e gli spazi - previsti nel Programma degli interventi - di proprietà del Concedente necessari alla realizzazione delle Opere;
- ii pagare con puntualità al Concessionario i corrispettivi previsti nel successivo articolo 10.3., ai sensi dell'articolo 143 comma 4 del Codice.
- iii per quanto di propria competenza attuare una programmazione degli interventi in materia;
- iv compiere nel più breve tempo possibile, comunque nel rispetto dei tempi previsti, tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie al Progetto, in relazione alla realizzazione del Programma degli interventi e all'erogazione dei servizi, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazione e atti;
- v prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro giorni 15 dalla richiesta scritta del Concessionario;
- vi richiedere le concessioni e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possono risultare necessarie alla realizzazione del Progetto, attivandosi nel più breve tempo possibile comunque entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
- vii consentire al Concessionario lo sfruttamento delle aree nel rispetto dei tempi previsti;
- viii adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di sottoservizio e/o interferenze che possono ostacolare o pregiudicare il Progetto entro i termini utili alla rispetto dei tempi previsti dal programma degli interventi.

7.2. Obblighi di informazione del Concedente

1. Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario, nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente le seguenti informazioni e documenti:


-
- i ogni resoconto concernente la gestione, manutenzione e gli indici di funzionalità delle Opere e/o della rete di illuminazione pubblica predisposta dal Concedente o comunque reso pubblico dal Concedente;
 - ii ogni provvedimento in merito all'utilizzo dei beni oggetto del Progetto e/o delle aree sui cui insistono o sono limitrofe a quelle interessate dal Progetto;
 - iii l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possono determinare la revoca della Concessione;
 - iv La comunicazione di risoluzione o di revoca per motivi di pubblico interesse sensi del successivo articolo 11.;
 - v ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico nella presente Convenzione; e
 - vi ogni altra comunicazione rilevante che Concedente invierà alla e/ o riceverà da relativamente alla Concessione.

7.3. Dichiarazioni e garanzie del Concedente

1. Il Concedente dichiara e garantisce che:
 - i l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse, *inter alia*, le disposizioni del Codice;
 - ii tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al Concessionario sono state legittimamente e compiutamente evasi;
 - iii alla data della stipula della presente Convenzione nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento dell'aggiudicazione della Concessione è stato presentato alla competente autorità giudiziaria o comunque notificato al Concedente.

7.4. Responsabilità del Concedente

1. Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concedente o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.
2. Salvo quanto diversamente previsto nella presente Convenzione, ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente articolo comporti una Lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario il Concedente avrà il diritto al Riequilibrio.



8. Fase di progettazione e esecuzione

8.1. Consensi e pianificazione

1. Il Concessionario partecipa alla conferenza dei servizi ove la stessa fosse eventualmente necessaria per l'esame e all'approvazione dei progetti di sua competenza senza diritto di voto, ai sensi dell'articolo 143 comma 10 del Codice.
2. Il Concessionario si impegna, ove necessario, ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni nei tempi previsti dal Programma degli interventi, le autorizzazioni, le concessioni e nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione degli interventi previsti, ed alla erogazione dei servizi, fermo l'impegno di collaborazione Concedente ai sensi dell'articolo 7.1. che precede.
3. Per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo, il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza e sarà esonerato da responsabilità per ritardi solo ove dimostri di aver correttamente e tempestivamente interpellato gli organi pubblici competenti e di aver adempiuto gli oneri, adempimenti e condizioni di volta in volta previste per l'ottenimento e la conservazione di efficacia dei detti provvedimenti, ovvero in caso di fatto del Concedente.
4. L'ottenimento di eventuali concessioni edilizie in deroga o varianti di strumenti urbanistici è a carico del Concedente ai sensi dell'articolo 7.1.vi, fermo l'obbligo del Concessionario di prestare ogni assistenza e collaborazione fattiva ragionevolmente necessaria anche ai sensi del precedente articolo 5.3.

8.2. Programma degli interventi e progettazione

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dovrà sottoporre al Concedente la proposta di programma degli interventi definitivo ed il relativo crono-programma ("**Proposta**") aggiornato rispetto alla Relazione tecnica allegata allo Studio di Fattibilità predisposto dal proponente il Progetto, in forma sostanzialmente conforme agli Allegati 8.2. alla presente Convenzione. Nei 15 giorni successivi, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti ai fini della definizione del programma degli interventi definitivo e del crono-programma degli stessi. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare alla Proposta le modifiche e o varianti richieste dal Concedente per tener conto degli eventuali obblighi di legge. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute osservazioni dal Concedente la Proposta si intenderà approvata dal Concedente.
2. Ove le dette richieste del Concedente diano luogo ad alterazione sostanziale della Proposta l'adozione delle relative varianti sarà subordinata al previo Riequilibrio, ai sensi del successivo articolo 10.2.
3. Entro 30 giorni, (i) dall'approvazione tacita della Proposta ovvero (ii) dalla approvazione della Proposta per come modificata a seguito delle osservazioni formulate dal Concedente, che diverranno in tal modo il programma definitivo degli interventi ("**Programma definitivo degli interventi**"), il Concessionario

dovrà consegnare al Concedente il progetto esecutivo degli interventi, sul quale il Concedente presenterà le proprie osservazioni nei 15 giorni successivi, nel rispetto delle modalità stabilite al precedente paragrafo del presente articolo.

4. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Programma definitivo degli interventi e al progetto esecutivo le modifiche e o variazioni richieste dal Concedente per tener conto di eventuali obblighi di legge. In mancanza di tali richieste Programma definitivo degli interventi, il crono-programma e il progetto esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente entro 15 giorni dalla rispettiva con data di consegna al Concessionario. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute osservazioni dal Concedente essi si intenderanno approvati dal Concedente. Ove le dette richieste diano luogo ad alterazione sostanziale del Programma definitivo degli interventi, crono-programma o del progetto esecutivo, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al previo Riequilibrio, ai sensi del successivo articolo 10.2.
5. All'esito dell'approvazione del Concedente, il crono-programma, il programma definitivo degli interventi e il progetto esecutivo (come di volta in volta modificati e approvati) andranno a sostituire gli Allegati 8.2.
6. Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il crono-programma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile al Concessionario sarà assoggettato una penale determinata nella misura del 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo della Convenzione relativo al solo importo previsto per la sostituzione dei corpi luminosi, salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del loro crono-programma sia imputabile a Forza Maggiore o Fatto del Concedente salvo quanto previsto successivi articoli 10. e 12.
7. I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia alla data della presente Convenzione, tenuto conto di eventuali prescrizioni indicazioni fornite dal Concedente.
8. I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposto secondo gli standard di qualità ISO 9001.
9. Qualora il crono-programma e/o i Documenti di Progettazione siano modificati per fatto del Concedente o accordo tra Concedente Concessionario e tali modifiche non consentano al Concessionario di rispettare i termini stabiliti per il completamento dei lavori di sostituzione dei corpi illuminanti, dei pali di sostegno e dei quadri elettrici previsti dal Programma definitivo degli interventi e la relativa messa in esercizio, il Concessionario avrà diritto a una corrispondente proroga temporale rispetto al termine finale previsto dal crono-programma e, in caso di lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario, al Riequilibrio ai sensi del successivo articolo 10.2.

8.3. Esecuzione dei lavori

1. I lavori di sostituzione dei corpi illuminanti, dei pali di sostegno e dei quadri elettrici dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui costano i Documenti di Progettazione, nonché del rispetto di ogni normativa applicabile

incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per realizzare l'Opera e procedere all'erogazione dei relativi servizi previsti dalla Convenzione.

8.4. Lavori complementari

1. Al Concessionario possono essere affidati in via diretta i lavori complementari non figuranti nell'originaria Documentazione di Progettazione divenuti necessarie in seguito a circostanze impreviste, nei casi e modi stabiliti dall'articolo 147 del Codice.
2. Ove il Concessionario sia in grado di reperire le risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori complementari entro 30 giorni ovvero il Concedente accetti di sopportare i costi pagando i relativi SAL , il Concessionario, entro 30 giorni o altro termine concordato tra le Parti, provvederà a comunicare la stima dei tempi di realizzazione e dei costi di detti lavori.
3. Ove l'affidamento di lavori complementari dia luogo a lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio ai sensi del successivo articolo 10.2.

8.5. Varianti

1. Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle varianti progettuali richieste dal Concedente sia durante la fase di esecuzione dei lavori sia durante la fase di gestione, che presentino le seguenti caratteristiche:
 - i introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che non determinano un'alterazione sostanziale del Programma degli interventi definitivo;
 - ii introduzione di modifiche che non comportino incremento dei costi previsti per la esecuzione dei lavori di sostituzione dei corpi illuminanti, dei pali di sostegno e dei quadri elettrici, della tempistica per la realizzazione dei lavori medesimi, o incremento dei costi di gestione previsti nel Programma degli interventi definitivo, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo;
 - iii si applica quanto previsto dall'articolo 132 del Codice con la specificazione che tra le disposizioni legislative regolamentari di cui alla citata norma si intendono comprese anche quelle nazionali e regionali in materia di programmazione, nonché le previsioni dei provvedimenti del Concedente per la loro applicazione.

8.6. L'interferenza con sottoservizi

1. Il Concessionario dovrà provvedere ai lavori ed alle forniture necessarie al fine della rimozione di sottoservizi e interferenze, in conformità con i provvedimenti adottati e gli accordi conclusi con il Concedente ai sensi del precedente articolo 7.1.1.viii.

8.7. *Vigilanza del Concedente e responsabile per la sicurezza*

1. il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento le funzioni di responsabile la sicurezza ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
2. Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di vigilanza sulla progettazione e l'esecuzione dei lavori di sostituzione dei corpi illuminanti, dei pali di sostegno e dei quadri elettrici.
3. Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei professionisti caricato le funzioni di vigilanza al Concessionario, anche perché sia loro consentito l'accesso ai siti previsti dal Programma degli interventi definitivo ed alla documentazione relativa.

8.8. *Collaudi*

1. Il Concessionario comunicherà per iscritto al Concedente le date proposte per l'inizio delle eventuali procedure di collaudo in corso d'opera e finali conformemente a quanto previsto dai Documenti di Progettazione.
2. Al Concedente spetta, ai sensi delle previsioni del Codice, la nomina della commissione di collaudo o del collaudatore ove il collaudo dei lavori previsti dai Documentazione di Programmazione sia previsto; costi ed oneri relativi al collaudo ed alle relative operazioni saranno a carico del Concessionario.
3. Si applicano al collaudo le previsioni contenute nel Codice.

8.9. *Ritardi*

1. il Concessionario sarà tenuto a rispettare il crono-programma approvato e sarà responsabile ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui ritardo e la conseguente modifica del crono-programma siano dovute ai eventi non imputabili al Concessionario.
2. Per ogni giorno di ritardo imputabile Concessionario sarà applicata una penale nella misura prevista dall'articolo 8.2.6.
3. In caso di ritardo dovuto a:
 - i forza maggiore;
 - ii modifiche legislative che rendono necessarie varianti in corso d'opera;
 - iii varianti adottate ai sensi dell'articolo 132 del Codice;
 - iv ritardi imputabili Concessionario nello svolgimento le procedure relative al Progetto;
 - v fatto del Concedente;
 - vi mancato rilascio nell'ottenimento dei provvedimenti di cui al all'articolo 8.2. rispetto ai termini previsti dal crono-programma, che non sia imputabile a Concessionario; o
 - vii annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti di cui al precedente articolo 8.2. per fatto non imputabile al Concessionario.

il Concessionario avrà diritto a una proroga di entità pari al ritardo nell'attuazione del Programma degli interventi definitivo conseguente al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario, al Riequilibrio.

4. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti paragrafi del presente articolo, qualora l'inosservanza del termine previsto per la realizzazione del Programma degli interventi definitivo sia imputabile al Concedente, il Concessionario avrà il diritto al riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Concedente, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile.

9. Fase di gestione

9.1. Obligazioni generali

1. il Concessionario si impegna ad erogare per tutta la durata della Concessione, i servizi di seguito indicati, secondo le modalità indicate nello Studio di Fattibilità:
 - i gestione della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
 - ii gestione del servizio energetico di fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione.
2. il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei servizi. In particolare il Concessionario dovrà svolgere manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere in modo da garantirne il regolare utilizzo da parte del Concedente per tutta la durata della Concessione con l'obbligo di restituire alla scadenza della stessa, i beni in condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso. L'interruzione della disponibilità dei servizi non potrà superare i limiti di tolleranza [vedi tabella sulle tolleranze e le penali ai fini di quanto previsto dal paragrafo successivo].
3. In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei limiti di tolleranza indicati al paragrafo che precede, il Concedente, attraverso il responsabile della Concessione di quel successivo articolo, dovrà effettuare una specifica contestazione al Concessionario. Il Concedente provvederà a determinare la misura della relativa penale ai sensi dell' Allegato 9.1.3 dandone comunicazione al Concessionario. Ove Concessionario non contesti applicazione e la misura della penale entro cinque giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente, ovvero ove Concedente non ritenga condivisibile la contestazione Concessionario, la penale sarà dedotta alla scadenza di pagamento dei corrispettivi immediatamente successiva. È comunque salvo il diritto del Concessionario ad agire per l'accertamento dell'infondatezza della penale e per il pagamento degli importi trattenuti, ai sensi dell'articolo 15. L'eventuale applicazione di penali ovvero contestazione ai sensi del presente articolo, non darà diritto al Concedente di sospendere i pagamenti altrimenti maturati, che dovranno essere corrisposte le scadenze concordate.
4. In particolare gli obblighi a carico del Concessionario sono di seguito esplicitati:

Il Concessionario manterrà in esercizio gli impianti di pubblica illuminazione secondo le modalità più sotto riportate ed effettuerà un continuo controllo della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi.

Per gli impianti di pubblica illuminazione il Concessionario perseguirà l'ottimizzazione energetica del servizio:

- assicurando il rispetto dell'orario di funzionamento della rete;
- utilizzando le innovazioni in termini di tecnologia e di risparmio energetico;
- proponendo interventi, anche extracanone, migliorativi dell'efficienza e della qualità del servizio;
- ottimizzando i regimi di funzionamento;
- impegnandosi al mantenimento e/o miglioramento dei livelli d'illuminazione attuali.

Per gli stessi impianti il Concessionario garantirà il rispetto degli orari di funzionamento con una tolleranza media di 15 minuti sull'orario previsto, mantenendo, ove presente, il ciclo di funzionamento degli impianti con spegnimento parziale o attenuazione.

Il Concessionario predisporrà a richiesta le apparecchiature e gli impianti oggetto del servizio per le visite periodiche degli Enti preposti al controllo, garantendo anche la dovuta assistenza durante l'espletamento delle visite stesse. Si ricorda che non è in generale onere del Concessionario la messa a norma degli impianti in base a legislazioni che venissero emanate successivamente alla consegna degli impianti, fermo restando l'obbligo alla predisposizione dei progetti di adeguamento normativo degli impianti che l'Amministrazione potrà far eseguire come lavori complementari (vedi art. 8.4).

Il Concessionario curerà l'avviamento ed il regolare esercizio di tutti gli impianti che sarà a cura di personale debitamente adibito al servizio.

Il Concessionario si doterà di una struttura organizzativa, composta di personale qualificato, automezzi, attrezzature, locali ad uso uffici e magazzini e quanto altro necessario a garantire il funzionamento degli impianti con un ottimo livello di efficienza per tutta la durata del servizio.; si impegna pertanto a mantenere continuamente la struttura organizzativa da lui stesso proposta in coda di offerta.

Il servizio sarà svolto nel rispetto della normativa tecnica vigente, delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali.

Il Concessionario assicurerà la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, con l'obbligo di evitare qualunque situazione di pericolo o difformità dalla normativa.

Il servizio d'illuminazione pubblica sarà garantito per tutto l'anno. L'orario di accensione medio complessivo degli impianti di pubblica illuminazione, che dovrà essere garantito dall'appaltatore, sarà di circa 4000 ore.

Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica dovranno essere richieste e autorizzate dal Concedente per iscritto.

A prescindere da ogni segnalazione dei vigili urbani, di privati cittadini od altro, dovrà essere organizzato un servizio di sostituzione delle lampade spente o comunque non funzionanti a regola d'arte e di riparazione dei guasti a tutti gli impianti di pubblica illuminazione.

I mezzi di trasporto impiegati per gli interventi saranno dotati di attrezzature adeguate e di ricambi più importanti, quali lampade da sostituire, cavi e materiali d'uso e consumo.

Gli interventi di manutenzione prevedono di massima, lo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica
- pulizia/preparazione
- esecuzione/riparazione

Gli interventi di manutenzione effettuati saranno registrati col programma utilizzato per gestione.

Sarà inoltre prevista una visita periodica per la:

- Eventuale pulizia degli apparecchi di illuminazione e delle parabole;
- Verifica delle buone condizioni meccaniche ed elettriche degli apparecchi di illuminazione e dei relativi accessori elettrici;

Verifica del buon funzionamento degli apparecchi di illuminazione nel complesso, compresa l'unità di controllo.

5. Il servizio di rilevamento delle lampade spente e delle apparecchiature inefficienti verrà effettuato secondo una suddivisione del territorio comunale da concordare con il Concedente.

La sostituzione delle lampade riscontrate spente e delle apparecchiature inefficienti dovrà essere effettuata entro le 72 ore successive al rilevamento, così come per le segnalazioni pervenute da parte del Comune, da privati, dal Corpo di Polizia municipale, dai Vigili del Fuoco, o da altri Enti ed istituzioni.

Qualsiasi intervento su sorgenti luminose, in seguito a incidenti rilevati nel corso delle ispezioni o in seguito a chiamate da parte degli abitanti, ovvero su richiesta dei Servizi Tecnici, dovrà aver inizio entro i termini seguenti:

tipo di guasto	termine
• Punto luminoso isolato	72 ore
• Tre punti luminosi consecutivi	24 ore
• Guasto locale generalizzato che compromette l'illuminazione di una o più vie	2 ore
• Avarie o danni agli impianti a seguito di inconvenienti	

o incidenti, ovvero di altri eventi che possano compromettere la sicurezza degli utenti.

2 ore

6. Il Concessionario attiverà a proprie spese ed oneri un numero verde attivo 24h/24h per la segnalazione dei guasti da parte della cittadinanza.
7. Per l'esecuzione di interventi urgenti il Concessionario dovrà attivare un servizio di pronto intervento per tutti gli interventi urgenti, attivo 24 ore su 24 per 7 giorni su 7.

9.2. Responsabile della concessione

1. Entro 15 giorni successivi alla sottoscrizione della Convenzione, il Concedente nominerà il responsabile della Concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni inerenti la fase di gestione di cui al presente articolo.
2. Sulla base dei risultati dei controlli effettuati, il responsabile della concessione segnala eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario, e provvede ai sensi del precedente articolo.

9.3. Fornitura tecnologica

1. Al termine di ciascun periodo di anni 12 successivi al completamento del Programma degli interventi definitivo, il Concedente e il Concessionario procederanno di concerto alla valutazione dell'obsolescenza, della necessità di sostituzione, delle condizioni di manutenzione dei relativi costi, nonché dei prezzi di mercato per la fornitura tecnologica, concordando le eventuali modifiche;

9.4. Penali


1. In riferimento alle Penali da applicare si veda l'Allegato 9.1.3.

10. Equilibrio economico e finanziario e remunerazione del Concessionario

10.1. Equilibrio economico e finanziario

1. Il Piano Economico Finanziario di cui all'Allegato 10.1.1. riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo esemplificativo:

- i i costi di investimento;
- ii i costi operativi;
- iii gli oneri finanziari;



-
- iv i tempi previsti per il rilascio di eventuali permessi, delle autorizzazioni;
 - v i tempi previsti per l'esecuzione del programma degli interventi;
 - vi l'importo di eventuali ricavi commerciali;
 - vii i termini temporali e le condizioni di pagamento dei corrispettivi;
 - viii la rivalutazione dei corrispettivi;
 - ix la durata della concessione; e
 - x le caratteristiche e l'entità dei servizi nella fase di gestione;
2. Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimenti ai parametri economici e finanziari risultanti dal Caso Base per come riflesso nel Piano Economico Finanziario previsto nello Studio di Fattibilità ed allegato alla presente Convenzione.
 3. L'ammontare degli investimenti del Concessionario in relazione al Progetto avrà luogo in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario.

10.2. Riequilibrio

1. il Concessionario e il Concedente avranno diritto al Riequilibrio, ai sensi del presente articolo 10.2., nel caso in cui si verifichi una lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da:
 - i Evento Favorevole;
 - ii Evento Destabilizzante.
2. entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il Concessionario procederà di concerto con il Concedente a un'applicazione del modello economico finanziario - sulla base del quale è stato predisposto il Piano Economico Finanziario - che rilevi:
 - i i parametri economico finanziari alla data dell'applicazione del modello economico finanziario senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che dato luogo Lesione dell'Equilibrio; e
 - ii i parametri economico finanziari alla data dell'applicazione del modello economico finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio,trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del modello economico finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione dell'Equilibrio. È inteso che, ove alcuno degli eventi o circostanza elencate al precedente paragrafo dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuato vantaggio del Concedente.
3. Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del modello economico finanziario, il Concedente e il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizione finanziaria del Progetto e all'esame delle

disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

- i l'incremento o la riduzione dei corrispettivi;
- ii il pagamento di importo (una tantum o periodici) a titolo d'indennizzo;
- iii l'anticipazione o proroga dei termini di scadenza della Concessione

sino a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i parametri finanziari vengano ricondotti a livelli rilevanti in relazione alla data antecedente al verificarsi della Lesione dell'Equilibrio ai sensi dell'articolo 143 comma 8 del Codice.

- 4. A seguito del Riequilibrio, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, il Caso Base sarà sostituito con quello risultante dall'applicazione al modello economico finanziario delle modifiche conseguenti all'essersi verificato un Evento Destabilizzante o un Evento Favorevole.
- 5. E' fatto salvo in ogni caso il diritto del Concessionario al recesso dalla Convenzione di quell'articolo 143 comma otto del Codice.

10.3. Corrispettivi


- 1. Il Corrispettivo è dovuto dal Concedente al Concessionario a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione con cadenza mensile posticipata e sarà costituito dal seguente canone:

Canone pari Euro (incidenza energia elettrica pari al 70% (settanta per cento)-incidenza adeguamento Istat pari al 30% (trenta per cento).

- 2. Il Concessionario provvederà a trasmettere al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del relativo mese, la richiesta di pagamento del Corrispettivo con la documentazione dalle norme tributarie vigenti di tempo in tempo e con l'indicazione di dettaglio dei criteri applicati per la determinazione dell'importo dovuto.
- 3. Il Concedente provvederà al pagamento del corrispettivo entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento da parte del Concessionario. Trascorso tale termine il Concedente sarà considerato in mora senza necessità di autonoma messa in mora.

10.4. Interessi di mora

- 1. In caso di ritardo nei pagamenti di importi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal decreto legislativo n. 92 del 9/11/2012 (ovvero alla diversa e più favorevole norma di tempo in tempo vigente applicabile al Concessionario relativamente al ritardo nei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni) fino alla data dell'effettivo pagamento. Ferma la facoltà del Concessionario, trascorsi 30 giorni dalla data di costituzione in mora dello stesso, di promuovere ai sensi del successivo articolo 15 il tentativo di accordo bonario e, in caso di esito negativo, il giudizio ordinario.



10.5. Prezzo del servizio

1. Il Concessionario indicherà il prezzo unitario annuo (Corrispettivo di cui all'art. 10.3.1), comprensivo della quota di energia elettrica, della quota di manutenzione ordinaria e straordinaria e della quota di ammortamento degli investimenti. Il prezzo totale annuo sarà determinato dal prodotto del prezzo unitario annuo per il numero dei punti luce esistenti al 31/12 dell'anno precedente.
2. L'importo del Corrispettivo di cui all'art. 10.3.01 sarà aggiornato annualmente secondo le modalità previste nella Relazione Illustrativa contenuta nello Studio di Fattibilità.

11. Risoluzione e revoca della concessione


11.1. Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Il Concedente potrà dar luogo alla risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 Codice Civile comunicata per iscritto al Concessionario, ai sensi dell'articolo successivo, con l'indicazione di un ragionevole termine per l'adempimento e comunque non inferiore a 60 giorni, qualora:
 - i il Concessionario abbia sospeso o interrotto i lavori per un periodo superiore a 60 giorni, ove la sospensione o l'interruzione non consegua a Evento Destabilizzante o ha fatto del Concedente;
 - ii il Concessionario superi di 365 giorni il termine per il completamento dell'opera previsto dal Programma, ove l'inosservanza del termine non consegua a Evento Destabilizzante o ho fatto il Concedente;
 - iii in ogni caso di reati accertati, sensi dell'articolo 135 del Codice;
 - iv il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste dal successivo articolo 14. salvo quanto previsto dall'articolo 14.6.;
 - v il Concessionario versa in stato di insolvenza, ove non sia dichiarato fallito, ovverosia invocata sia stata convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberare la liquidazione o lo scioglimento.
2. La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 1456 comma 2 Codice Civile
3. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al paragrafo 1. del presente articolo, il Concedente:
 - i non potrà in alcun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
 - ii non potrà dare corso risoluzione;
 - iii dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi, continuando a versare i relativi Corrispettivi.

-
4. Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida, di cui al precedente paragrafo 1., ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione.
 5. In caso di risoluzione del presente Convenzione, ai sensi del presente articolo, oltre al pagamento dei Corrispettivi maturati e non ancora versati, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un indennità pari:
 - i ai costi effettivamente sostenuti al Concessionario per l'attuazione del Programma degli interventi definitivo (ove sia necessario il collaudo degli stessi ed esso non sia stato ancora superato), ovvero
 - ii al valore delle Opere esistenti e realizzate sulla base del Programma degli interventi definitivo oltre agli oneri accessori al netto degli ammortamenti,
 - iii al netto di quanto eventualmente percepito dal Concessionario titolo di contributo nonché degli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere da parte del Concedente per effetto dell'inadempimento del Concessionario.
 6. Efficacia della risoluzione della concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al paragrafo precedente.
 7. Si applicano, in via analogica e per quanto compatibile con la presente Convenzione, le disposizioni cui articoli 136, 138, 139 del Codice.

11.2. Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente

1. In caso di:
 - i ragionevole probabilità di modifica della forma giuridica o nell'attribuzione del Concedente, cui possa conseguire pregiudizio alle garanzie di pagamento dei Corrispettivi al Concessionario;
 - ii ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 30 giorni;
 - iii fatto del Concedente che dia luogo a:
 - 1) sospensione dei lavori di durata superiore a 60 giorni;
 - 2) sospensione dell'erogazione dei servizi per un periodo superiore a 60 giorni;il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione, previa diffida ai sensi dell'articolo 1454 Codice Civile, assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 90 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.
2. In caso di risoluzione, ai sensi del precedente paragrafo, o in caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario, ai sensi dell'articolo 158 del Codice i seguenti importi:
 - i la remunerazione dell'attività svolte dal Concessionario relazione al Progetto, pari a:



-
- a. ove le Opere previste dal Programma degli interventi definitivo non abbiano superato il collaudo, ove questo fosse necessario: i costi effettivamente sostenuti oltre al valore delle Opere già realizzate (per come indicate nella Definizione) dal Concessionario netto di quanto eventualmente percepito dal Concessionario titolo di contributo,
 - b. ove le opere previste dal Programma degli interventi abbiano superato il collaudo, ove questo fosse necessario: il valore delle Opere oltre agli oneri accessori parentesi al netto degli ammortamenti parentesi al netto di quanto percepito al Concessionario:
- ii le penali eventualmente dovuti a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione;
 - iii un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore dei lavori non ancora eseguiti ove la risoluzione abbia luogo prima dell'ultimazione ovvero al 10% del valore dei servizi non ancora erogati ove la risoluzione avrà luogo dopo l'ultimazione dei lavori previsti.
3. L'efficacia della revoca o risoluzione della concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo.

11.3. Risoluzione per forza maggiore

1. In caso di forza maggiore protratta per un periodo di 30 giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo alla risoluzione della concessione ai sensi dell'articolo 1463 Codice Civile.
2. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo pari a:
 - i la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario relazione al Progetto, pari a:
 - a. ove le Opere previste dal Programma degli interventi definitivo non abbiano superato il collaudo, ove questo fosse necessario: i costi effettivamente sostenuti oltre al valore delle Opere già realizzate (per come indicate nella Definizione) dal Concessionario netto di quanto eventualmente percepito dal Concessionario titolo di contributo,
 - b. ove le opere previste dal Programma degli interventi abbiano superato il collaudo, ove questo fosse necessario: il valore delle Opere oltre agli oneri accessori parentesi al netto degli ammortamenti parentesi al netto di quanto percepito al Concessionario:
 - ii le penali eventualmente dovuti a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione;
3. l'efficacia della risoluzione della concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente importi previsti al precedente paragrafo.

12. Disponibilità dei beni di progetto

1. Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto di revoca o risoluzione ai sensi del precedente articolo 11., le Opere passeranno nella disponibilità del Concedente nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno a tale data, senza necessità di formalità alcuno. Nessun indennizzo e/o compenso dovrà essere corrisposto al Concessionario per eventuali miglioramenti e addizioni effettuate nel corso della Concessione, fatto salvo quanto diversamente disposto la presente Convenzione.

13. Fideiussioni e garanzia

1. Il Concessionario ha costituito una garanzia fideiussoria [ha costituito cauzione definitiva di Euro [●] a mezzo di polizza fideiussoria n. [●] emessa da [●] con sede in [●] Via [●] , n. [●]] pari al 10% dell'importo annuo del Corrispettivo previsto dal Piano Economico Finanziario a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

14. Assicurazione

1. Per tutta la durata della Concessione il Concedente ed il Concessionario si impegnano collaborare nell'attuazione delle coperture assicurative elencate nel presente articolo. Tale collaborazione sarà svolta principalmente garantire il maggior livello possibile di coordinamento di efficienza, anche in termini di economicità, e poi s'assicurate in essere o in futuro stipulate e o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.
2. Il Concessionario dovrà stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 Codice Civile, le seguenti coperture assicurative:
 - i la polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. CAR) per tutta la durata della realizzazione delle opere. La somma assicurata dovrà corrispondere l'intero valore dell'opera (complessivo dei costi di costruzione e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti da Concessionario), mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore ad euro [●]. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, dipendenti consulenti del Concedente e a terzi, imputabile responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, il suo personale dipendente consulenti.;
 - ii polizza di copertura dei rischi di gestione relativa all'opera e agli impianti in esercizio, per tutta la durata della fase di gestione, che non escluda il caso dell'esplosione incendio furto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a [●] euro;
 - iii polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, i suoi collaboratori, appaltatori dipendenti, consulenti ausiliari che avvenga durante la fase di gestione e siano riconducibili all'attività da esso svolta in relazione al Progetto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a [●] euro.

-
3. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze restano a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegna assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio parte del Concessionario.
 4. Le polizze di cui al comma 2. precedente dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto della Concessione.
 5. L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale dovrà sostituire il Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento attivo del Concedente, trascorsi due mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere condizione da convenirsi tra le Parti.
 6. Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcune delle assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigie e copertura ragionevoli, con ogni informazione documentazione idonea dimostrare l'addotta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di forza maggiore entro [●] giorni dalla data di detta comunicazione del Concessionario.

15. Risoluzione delle controversie

1. Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al Progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta alla responsabile del procedimento, entro giorni dalla data in cui Concessionario avuto notizia del fatto che dà luogo la contestazione o pretesa, ovvero da ricevimento documento oggetto di contestazione pretesa. La contestazione o pretesa dovrà essere illustrata e documentata nei 30 giorni successivi alla detta comunicazione al responsabile del procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 30 giorni il responsabile del procedimento dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti nei limiti di cui all'articolo 240 del Codice.
2. Qualsiasi controversia che per qualsiasi ragione non sia compromettibile in arbitri sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese di Macerata.

16. Modifiche della Convenzione

1. il Concedente avrà facoltà di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.

-
2. La presente Convenzione potrà essere modificato soltanto con atto sottoscritto da persone che avevano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.
 3. Qualora l'eventuale tolleranza anche reiterata nell'adempimento o ritardo negli nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste si sia presente Convenzione non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva l'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.

17. Proprietà intellettuale

1. il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.
2. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sue finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'opera, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

18. Bonifica

1. Qualora in corso d'opera emergessero inquinamenti non preventivamente accertati, il Concessionario, dietro consultazione con il Concedente in ordine alla tipologia di intervento ritenuto più opportuno e alle tempistiche necessarie, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica e messa in sicurezza di tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei materiali inquinanti nel puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che saranno impartite dalle autorità competenti alle quali Concessionario dovrà tempestivamente segnalare l'evento.
2. Il Concessionario dovrà riferire al Concedente con relazioni periodiche lo svolgimento tutte le operazioni di bonifica e fino all'eventuale completamento le stesse. Tale intervento, qualora contenuto nella tempistica concordate con l'amministrazione, darà luogo a una proroga per il tempo corrispondente alla sospensione delle attività per effetto dei detti inquinamenti e alle attività di bonifica necessarie.
3. Qualora, nonostante la massima diligenza del Concessionario volto a minimizzare ritardi, le attività di bonifica di cui al presente articolo comportino dei ritardi rispetto al crono- programma superiore a 20 giorni, si darà luogo una proroga.
4. Qualora i costi e i tempi dell'attività di bonifica di quel presente articolo siano tali da determinare Lesioni dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto a richiedere il Riequilibrio.

19. Disposizioni varie


1. Elezione di domicilio. agli effetti della presente Convenzione, il Concessionaria elegge domicilio in Montelupone (MC), P.zza del Comune 1. Eventuali modifiche subito domicilio dovranno essere comunicate per iscritto e l'effetto decorrerà dalla data intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

20. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, il Concessionario s'impegna ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi previste.
2. In particolare, s'impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, all'affidamento, ovvero agli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a registrare tutti i relativi movimenti finanziari sui predetti conti e ad effettuare e ricevere tutti i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, riportando in ciascuno il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della l. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).
3. S'impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato così come previsto all'art. 3, comma 2, l. 136/2010 e s.m.i., anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, fatto salvo quanto previsto, al comma 3 della stessa, per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi nonché per spese giornaliere inferiori a € 1.500,00.
4. Il Concessionario s'impegna a prevedere espressamente i medesimi obblighi nei contratti con i subcontraenti a qualsiasi titolo, ed a farne rispettare le prescrizioni a pena di risoluzione della Convenzione. In mancanza di tale previsione, la Convenzione s'intenderà nulla.
5. La presente Convenzione s'intenderà risolta, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora una delle parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.A.

21. Registrazione

1. La Convenzione è soggetto a registrazione. Tutte le spese dipendenti la situazione del presente Convenzione sono a carico del Concessionario.



22. Riservatezza

1. Ciascuna parte dichiara in nome proprio, dei suoi amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa che:
 - i. qualsiasi informazione riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sarà mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti, indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno;
 - ii. tale informazione riservata non verrà utilizzata per altri scopi che non siano solamente ed esclusivamente quelli relativi all'esecuzione della Convenzione.
2. Le informazioni riservate fornite in relazione alla Convenzione saranno comunicate solamente a quei dipendenti, impiegati e/o dipendenti della parte ricevente che abbiano ragione di conoscerle ed utilizzarle in relazione all'esecuzione della presente Convenzione. La parte ricevente farà sì che tali persone siano consapevoli e rispettino la segretezza delle informazioni riservate.
3. Le precedenti restrizioni non verranno applicate alle informazioni riservate che:
 - i. siano o diventino di pubblico dominio, tranne che ciò sia dovuto ad un inadempimento della parte ricevente a quanto sopra disposto;
 - ii. la parte ricevente riesca documentalmente a dimostrare che era già in possesso di tali informazioni riservate al tempo della comunicazione dell'informazione di cui trattasi;
 - iii. siano state ricevute, in buona fede, da parte di un terzo soggetto senza obbligo di segretezza, laddove la parte ricevente non abbia ragione di credere che il terzo non abbia agito in buona fede e che abbia limitazioni alla comunicazione delle stesse informazioni riservate alla parte ricevente;
 - iv. siano comunicate a seguito di obbligo di testimonianza resa in giudizio o di altro procedimento legale ovvero sulla base di una previsione inderogabile di legge, così come a seguito di un ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa. In tali casi, la parte che ha ricevuto l'informazione riservata ha l'obbligo di informare immediatamente l'altra parte di detta evenienza e, in ogni caso, prima che la comunicazione venga effettuata. Ad ogni modo la parte ricevente s'impegna a collaborare, nella più ampia maniera possibile, con l'altra parte, al fine di evitare la rivelazione dell'informazione riservata di cui trattasi;
 - v. siano legittimamente riportate o allegate o richiamate per relazione in un atto amministrativo che abbia natura pubblica, al quale l'accesso non sia limitato o differito in forza di legge o di regolamento;
 - vi. siano comunicate a istituti finanziari nei limiti di quanto necessario ai fini della negoziazione e/o esecuzione degli accordi aventi ad oggetto il finanziamento da erogarsi per la realizzazione degli impianti e/o la sindacazione della stessa.

23. Comunicazioni

1. Le Parti convengono che qualsiasi notifica o comunicazione prevista dalla presente Convenzione debba avvenire mediante l'utilizzazione dei seguenti mezzi di comunicazione: trasmissione telefax confermata da regolare ricevuta di trasmissione emessa dall'apparecchio telefax e/o spedizione a mezzo di corriere espresso e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In particolare, dette notifiche o comunicazioni si considereranno perfezionate: (i) nella data e nell'ora in cui la Parte che effettua la notificazione o comunicazione via telefax ottenga una regolare ricevuta di trasmissione dall'apparecchio trasmittente ovvero, in mancanza di tale ricevuta di trasmissione, (ii) nella data e nell'ora in cui il destinatario o altro incaricato di quest'ultimo riceva la consegna dal corriere espresso, sottoscrivendo la relativa ricevuta di consegna ovvero, in mancanza di tale ricevimento della consegna per mezzo di corriere espresso, (iii) nella data e nell'ora in cui la raccomandata con ricevuta di ritorno sia stata affidata dalla Parte mittente al servizio postale, come risultanti dalla relativa ricevuta di consegna.

(a) Per quanto attiene il Concedente:

-

Fax

Posta elettronica

Alla cortese attenzione

Con copia a:

(b) Per quanto attiene il Concessionario:

DEA s.r.l. – mandataria -

Sede legale e amministrativa: Via Guazzatore 159, 60027 Osimo (AN)

Tel. 071724721 Fax 0717247214

PEC: dea@pec.deaelettrica.it

Alla cortese attenzione di Ing. Giacomo Mancini

Con copia a:

Dott. Raimondo Tona

2. Le Parti avranno il diritto di modificare, dandone comunicazione per iscritto nel modo qui previsto, i rispettivi recapiti di cui sopra.

Allegati (consegnati in fase di proposta)

Allegato	Descrizione
A	Delibera Giunta Comunale
B	Determinazione Dirigenziale
C	Delibera di Giunta Comunale n. 85- 22/7/2015
3.1.	Studio di fattibilità
8.2.	Proposta
9.1.3.	Tabella penali
10.1.1.	Piano Economico Finanziario